

24

COMUNE DI BOMPORTO
- PROVINCIA DI MODENA -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione n. 37 del 09/06/97

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/06/97 al 27/06/97


Divenuto esecutivo ai sensi della L. 142/90 in data 25/06/97

Ripubblicato dal 01/07/97 al 15/07/97

Entrato in vigore il 16/07/97

IL SINDACO
F.to Giorgio Cocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna Baldini



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICHE E SOGGETTI PRIVATI

CAPO I
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 Agosto n. 241 assicurando la massima trasparenza di azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, degli enti di istituzione pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla Legge 8 Giugno 1990 n. 142, salve le eccezioni previste dall'art.12 del Regolamento Comunale per l'accesso agli atti.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, relativi al numero di foto riproduzioni richieste.
3. Albo dei beneficiari: per ogni anno finanziario viene redatto l'Albo dei Beneficiari a cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi, benefici economici a carico del bilancio Comunale. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo.

CAPO II PROCEDURE

ART. 6

1. Per i soggetti ammessi, come previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può esaminare ogni singola istanza, volta per volta, oppure stabilire con propria deliberazione le modalità e i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione della finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegato A, B e C al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 8

1. Il Responsabile del settore competente predisponde lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.

CAPO III
SETTORE D'INTERVENTO

ART. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportiva e ricreativa del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura ed informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esse riconducibili (Art.37 comma 2 lett.p dello Statuto Comunale.

CAPO IV
SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, associazioni di volontariato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.
- d) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune

assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONI AD ENTI PUBBLICI E
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

ART. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, di copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere presentata una relazione comprovante il modo in cui è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. L'Amministrazione si riserva di richiedere anche per gli anni successivi il Bilancio preventivo e il programma delle attività.
2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale. Per importi limitati (fino a Lire 1.000.000) è sufficiente la presentazione, da parte dell'Ente, del rendiconto dell'attività svolta con il finanziamento.
3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere.
2. L'erogazione di contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Comunale a seguito della presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

ART. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate da soggetti di cui all'art. 13 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché dall'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali, le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE

ART.16
FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E FINALITA'

1. Il Comune di Bomporto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.9 della L.142/90, esercita le funzioni amministrative inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei Servizi di Assistenza sociale, trasferite e Delegate dal DPR 616/77, oltre alle funzioni assistenziali ad esso spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge. La L.R.n° 19 del 12.05.94 avente ad oggetto "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs 30.12.92, n°502, modificato dal D.Lgs. 7.12.93, n.517 auspica la promozione e incentivazione della integrazione delle attività socio assistenziali di competenza degli Enti Locali con le attività delle Aziende USL e la conseguente stipula di intese utili all'individuazione di modelli organizzativi e rapporti finanziari relativi a tale gestione integrata. L'esercizio delle suddette funzioni è improntato alle finalità di cui all'art. 1 della legge reg. 2/85, ovvero alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che, attraverso la promozione dei principi di uguaglianza degli interventi, a parità dei bisogni, del rispetto della persona e della sua dignità, di qualificazione e professionalità delle risposte, favorisca l'autonomia e l'opportunità di realizzazione di singoli o gruppi socialmente più deboli.

2. Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza e dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei famigliari. Quanto sopra al fine di stimolare l'autonomia culturale, sociale e psicologica, perché venga rimossa o ridotta la causa del disagio psicosociale, relazionale e materiale.

3. L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale deve essere improntato ai seguenti criteri: Rispetto della persona e della sua dignità, uguaglianza degli interventi a parità di bisogni, adeguatezza e flessibilità degli interventi al bisogno manifestato ed alle esigenze affettive, psicologiche, famigliari, relazionali della persona, rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, riservatezza delle informazioni assunte e sugli interventi effettuati, rispetto della territorialità degli interventi, qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità degli interventi.

ART.17
SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi alla concessione di assistenza sociale o benefici economici sono individuabili entro tre grandi aree di utenza:

* Famiglia, maternità, infanzia, età evolutiva.

Gli interventi in quest'area sono volti a

- Assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;

- Assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

- Assicurare le condizioni materiali, famigliari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente;

* Area Adulti

Gli interventi rivolti agli adulti sono indirizzati a quei cittadini che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:

- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali o le associazioni di categoria;
- garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica, anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.

* Area Anziani

Gli interventi di assistenza per gli anziani sono in particolare volti a :

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono solitudine;
- garantire aiuti a favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti, anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.

ART.18 PROCEDIMENTO

1. Prima Fase: ESAME TECNICO PRELIMINARE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI.

Per una corretta valutazione delle richieste di assistenza economica nella istruzione della pratica, da parte dell'utenza contemplata nell'art.16 del presente Regolamento, occorre siano acquisiti elementi sufficienti a dare un esatto quadro complessivo delle condizioni economiche e sociali del nucleo familiare, anche in riferimento ai parenti non conviventi tenuti al mantenimento del richiedente l'assistenza secondo il Codice Civile.

2. La richiesta di assistenza economica è avanzata dal soggetto interessato o dai parenti ed è presentata all'Amministrazione Comunale, previo colloqui con l'Assistente Sociale competente per area di funzione che effettua l'esame preliminare per la valutazione dei requisiti socio - assistenziale.

3. In questa fase si procede all'acquisizione della documentazione attestante le condizioni fisiche, mediche, sociali del richiedente.

4. La valutazione dei requisiti si conclude con una motivata proposta dell'assistente sociale in ordine all'intervento da attuare, proposta che viene trasmessa non oltre quindici giorni all'ufficio Servizi Sociali, il quale avvia l'istruttoria amministrativa volta all'adozione del provvedimento di accoglimento o meno della stessa proposta.

5. Seconda fase: ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA.

L'istruttoria amministrativa del procedimento de quo è curata dall' Ufficio Servizi Sociali e consiste nella verifica della competenza e della validità della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e depositata presso il suddetto ufficio e nell'eventuale richiesta di documentazione integrativa o regolarizzazione della stessa.

6. In tutti i casi viene richiesta la seguente documentazione:

- Stato di famiglia (Richiesto dall'ufficio);
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o documento sostitutivo (mod.101, mod.201) di tutti i componenti;
- Le ultime dodici buste paga o il libretto di pensione dell'anno in corso nonché eventuali assegni di accompagnamento di tutti i componenti;
- Per i disoccupati copia del certificato di iscrizione all'ufficio di Collocamento;
- Certificato di frequenza scolastica per i componenti del nucleo unicamente per gli interventi di cui Art.25.7
- Copia dell'ultima ricevuta del canone di locazione;
- Dichiarazione in carta libera relativa alla proprietà di veicoli o altro e presentazione di documentazione ufficiale per tutti i componenti (Foglio Complementare);
- Dichiarazione ICI e ultimo bollettino di pagamento per tutti i componenti.

Qualora la documentazione non fosse completa, l'Amministrazione si riserva la possibilità di annullare la richiesta.

7. Se, nel corso dell'istruttoria emerge l'esistenza di parenti non conviventi tenuti al mantenimento del richiedente ai sensi del Codice civile, la documentazione sopra indicata dovrà essere richiesta anche a questi.

8. La richiesta di Contributo viene poi esaminata dalla Commissione per la Sicurezza Sociale (vedi art.22) che esprimerà un parere consultivo non vincolante e trasmesso alla Giunta Comunale.

ART.19 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di mendaci dichiarazioni sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Cod.Pen. per le dichiarazioni false. Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti dei cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero all'assistito durante o dopo l'erogazione del contributo; qualora non vi fossero eredi, in caso di decesso dell'assistito, se questo ha proprietà o beni si eserciterà la rivalsa in detti beni sino a concorrenza delle somme dovute.

3. Nei confronti dei famigliari tenuti ai sensi dell'art. 433 e seg. del Codice Civile, saranno applicate tutte le azioni di rivalsa previste.

ART. 20 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici possono essere essenzialmente di due tipi:

* DIRETTI: Straordinari ed ordinari;

* INDIRETTI: Esoneri parziali o totali, dilazioni di pagamento benefici vari.

Con il termine intervento economico DIRETTO si intende l'attribuzione di un beneficio pecuniario che è "Straordinario" quando viene erogato

una tantum con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità. Nel corso dell'anno possono essere

erogati più interventi economici straordinari allo stesso destinatario, in quanto strettamente connessi al processo di aiuto. E' "Ordinario", cioè continuativo, quando viene erogato per un periodo minimo di sei mesi e massimo di dodici mesi.

Non è preclusa l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta a un contributo continuativo poiché mirano a

soddisfare bisogni diversi. Nel caso di contributi diretti, su proposta dell'Amministrazione e per particolari casi, è possibile provvedere ad un recupero dilazionato nel tempo.

Con il termine intervento economico INDIRETTO si intende la dilazione di un pagamento (rateizzazione etc.), l'esonero totale o parziale dallo stesso o dal pagamento di uno o più servizi o tributi comunali.

ART. 21 ESAME PRELIMINARE DELLA COMPETENZA

1. Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica dovrà essere verificato che l'intervento non sia di competenza di altri enti.

2. In caso si riscontri il diritto del cittadino a fruire del contributo stesso da parte di altre istituzioni o enti, dovranno essergli fornite le indicazioni e la collaborazione necessaria al soddisfacimento del bisogno.

ART. 22 COMMISSIONE PER LA SICUREZZA SOCIALE

Viene istituita una commissione che ha il compito di esaminare le richieste di contributo e di esprimere un parere alla Giunta Comunale.

La commissione è composta da:

* Assessore ai Servizi Sociali;

* Un Rappresentante per ogni gruppo Consiliare.

Ai lavori della commissione partecipano il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e l'Assistente Sociale per la presentazione dei vari casi.

La commissione dovrà esprimere la tipologia e l'ammontare preciso del contributo partendo dalla proposta dell'assistente sociale e aggiornandola sulla base della documentazione reddituale presentata, con particolare riguardo al reddito di riferimento.

Qualora la documentazione presentata non consenta un'analisi completa della situazione economica del richiedente, la commissione può effettuare ulteriori indagini sulle proprietà immobiliari, sulle condizioni abitative e su ogni altra dichiarazione resa.

ART. 23
CONSULTA COMUNALE SUL DISAGIO SOCIALE

1. Viene istituita una Consulta Comunale sul disagio sociale con i seguenti compiti:

- a) funzioni di indirizzo e analisi delle problematiche sociali del territorio con particolare riferimento alle nuove povertà e forme di emarginazione.
- b) alla Consulta verrà presentato un rendiconto annuale sugli interventi socio-assistenziali eseguiti.
- c) esprimere un parere, non vincolante, sugli accordi di programma sottoscritti dal Comune di Bomporto con l'Azienda USL di Modena sulle funzioni socio-sanitarie e sull'istituzione di nuovi servizi in materia.
- d) esame di eventuali casi particolari rinviati alla Consulta dalla Commissione tecnica.
- e) esprimere un parere, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, sulle tariffe dei Servizi Comunale a Domanda individuale.

2. La Consulta è così composta:

- Assessore ai Servizi Sociali
- 2 rappresentanti del gruppo consiliare di maggioranza
- 2 rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza
- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
- 1 " delle associazioni delle categorie economiche
- 1 " per ogni parrocchia del Comune
- 1 " della Croce Blu
- 1 " dell'AVIS

Ai lavori della consulta possono essere invitati funzionari dell'Amministrazione o altre figure tecniche necessarie all'approfondimento di particolari tematiche.

ART.24
REDDITO DI RIFERIMENTO

1. Può essere definito come il diritto a percepire un reddito minimo, necessario a soddisfare esigenze di vita quotidiana del singolo e del suo nucleo familiare (nel senso di conviventi) riferito alla generale condizione sociale ed economica del territorio e dovrà tenere conto di tutti i fenomeni capaci di incidere in modo determinante sul tessuto sociale della popolazione. L'entità del minimo garantito è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornando la determinazione dell'anno precedente dell'incremento del costo della vita, quale risultante degli indici ISTAT, verificato all'inizio di ogni anno.

2. Il reddito di riferimento viene preso come base di partenza per determinare l'entità dell'intervento, ma non deve essere obbligatoriamente raggiunto con il contributo elargito.

3. In funzione quindi della finalità di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale può concedere contributi anche in caso di superamento del reddito di riferimento, per esempio in casi di spese sanitarie eccezionali; così pure, qualora risultino dubbie o non comprovate le documentazioni rese, l'Amministrazione Comunale può negare il contributo anche per casi al di sotto del reddito di riferimento.

ART. 25
ALCUNI INTERVENTI SPECIFICI

Sono interventi dell'Amministrazione Comunale:

- A) Interventi economici per rette di ricovero in strutture ed istituti a carattere tutelare o per Assistenza Domiciliare.
- B) Interventi economici per spese sanitarie;
- C) Interventi economici a favore di invalidi del lavoro;
- D) Interventi economici per la formazione;
- E) Interventi economici a favore di famiglie con un solo genitore;
- F) Interventi economici a favore dell'affido;
- G) Altri tipi di interventi economici;
- H) Borse lavoro.

A) INTERVENTI ECONOMICI PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE ED ISTITUTI A CARATTERE TUTELARE.

Il Comune, in caso di accertate condizioni di bisogno economico, attribuisce contributi per l'integrazione di rette di ricovero in strutture private e/o pubbliche a carattere tutelare, residenziale, educativo a persone appartenenti a tutte le fasce d'età. La proposta di accesso alla struttura è conseguente ad un piano di lavoro, nel quale si dovrà accertare l'opportunità al ricovero, a fronte della impossibilità di attivare interventi assistenziali integrativi alla istituzionalizzazione. La retta, calcolata sulla base dell'importo giornaliero decurtata della quota a carico del S.S.N. secondo la normativa vigente è suddivisa nell'ordine tra:

1) OSPITE: il quale provvede con il versamento dell'intero reddito percepito (con riferimento a tutte le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e tipo) compreso l'assegno di accompagnamento. Si precisa tuttavia che alla persona viene garantita la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore al 25% del trattamento di pensione minima INPS. L'Amministrazione si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero all'ospite durante e dopo il ricovero.

2) FAMILIARI tenuti: per la parte rimanente.

3) IL COMUNE in caso di assenza di familiari tenuti o con disagi economici certificati. Le quote a carico delle parti, una volta determinate, sono aggiornate ogni anno sulla base delle variazioni socio economiche eventualmente intervenute nel corso e del costo della retta di ricovero, anch'esso variabile di anno in anno. I criteri di cui sopra sono sottoposti all'accettazione scritta degli interessati. L'erogazione dei contributi in oggetto può essere attivata mediante tre differenti procedure:

- a) L'Amministrazione può assumersi l'onere di liquidare l'intero importo annuale della retta di mantenimento;
- b) L'Amministrazione può concedere un intervento economico ad un familiare;
- c) L'Amministrazione può erogare direttamente all'Istituto/Ente un intervento economico a parziale o totale copertura della retta.

Il Comune di Bomporto provvede al pagamento in toto delle rette per il mantenimento di minorenni ivi residenti affidati, degli oneri derivanti dall'inserimento di minori in comunità o in affido familiare (L. 183/84) sia che si tratti di affido familiare consensuale, sia che sia stato disposto dall'autorità giudiziaria.

B) INTERVENTI ECONOMICI PER SPESE SANITARIE

Il Comune, nell'intento di salvaguardare il diritto alla salute di coloro i quali versano in accertate condizioni di disagio socio-economico, in conformità del disposto costituzionale di cui all'art.32, consente agli aventi diritto, per i quali venga accertato un effettivo stato di indigenza, di produrre una domanda per il rimborso per spese sanitarie e spese correlate ad esse (es. trasporto in ambulanza, esenzione ticket, ecc...)

C) INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI INVALIDI DEL LAVORO

Al Comune sono attribuite le funzioni relative ad interventi in favore di invalidi del lavoro, consistenti in contributi per cure termali e climatiche, per il mancato collocamento e per assistenza scolastica ai figli. Annualmente viene recepito l'accordo siglato, a livello regionale dall'ANCI e dall'ANMIL contenente i criteri ed i limiti di contributo attribuiti. Pertanto i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi minori in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda all'assistente sociale competente per area entro il 31 Dicembre di ogni anno.

D) INTERVENTI ECONOMICI PER LA FORMAZIONE

In applicazione della L.R. 6/1983 e successive modificazioni, sono previsti interventi per favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico cioè:

- * interventi economici per le famiglie degli alunni/studenti (in condizioni di disagio economico e sociale) della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, secondarie superiori (pubbliche o private e comunque legalmente riconosciute) per acquisto libri, per acquisto attrezzature, per trasporti vari;

- * interventi economici per corsi rivolti agli adulti organizzati o autorizzati dallo Stato finalizzati al conseguimento di titoli di studio;

- * esenzioni dal pagamento di rette per la fruizione di servizi scolastici comunali (asili nido, scuole materne, servizi di mensa, trasporto, centri estivi ecc.. organizzati dal Comune).

Questi interventi sono volti a garantire l'accesso di tutti indistintamente al sistema scolastico (scuola dell'obbligo e superiore, corsi di educazione degli adulti) con particolare riferimento agli alunni portatori di handicap.

E) INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE CON UN SOLO GENITORE

Il Comune di Bomporto, di fronte a famiglie composte da un solo genitore convivente con uno o più minori, provvede a supportare situazioni di disagio economico.

F) INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELL'AFFIDO

Il Comune di Bomporto intende supportare, economicamente o favorendo l'accesso ai servizi comunali, quelle famiglie o singles che ospitano minori bomportesi fruendo dell'istituto dell'affido, al fine di promuovere questo istituto e fornire a persone in difficoltà plurime famiglia temporanea di riferimento.

G) ALTRI TIPI DI INTERVENTI ECONOMICI

Il Comune di Bomporto interviene in caso di situazioni di difficoltà economica e disagio sociale anche con i seguenti interventi: inserimenti lavorativi (tipo borse lavoro) presso l'Amministrazione Comunale di Bomporto e presso ditte private, esonero parziale o totale della tariffa dei servizi comunali, pasto presso la

mensa comunale (nei giorni e negli orari in cui questa è aperta e funzionante), apertura conti presso negozi del territorio comunale, dilazioni di pagamento per i servizi comunali erogati (anche l'acqua ed il gas, fino ad un massimo di 2 anni), prestiti sull'onore (solo in presenza di apposite convenzioni stipulate tra l'ente locale e gli istituti di credito del territorio comunale), impiego di obiettori di coscienza per attività di assistenza per tutte le fasce di età (su progetto dell'assistente sociale), concessione di ausili (deambulatore, carrozzina ecc..) limitatamente all'attrezzatura a disposizione e solo nel caso in cui l'Az.USL non abbia provveduto tempestivamente (e solo per il periodo in cui questa non provveda), accompagnamenti e trasporti straordinari solo su progetto dell'Assistente Sociale.

H) BORSE LAVORO

Il Comune di Bomporto può predisporre particolari forme di intervento che prevedano inserimenti lavorativi o prestazioni di manodopera da parte del richiedente o di suo familiare, a fronte di un contributo economico diretto. Dette prestazioni potranno avvenire presso servizi dell'Amministrazione comunale oppure presso Ditte Private che dovranno sottoscrivere opportuna convenzione con il Comune.

Possono accedere a questa tipologia di intervento lavoratori disoccupati o in mobilità non inseriti in procedure di lavori socialmente utili (Comma 21 Art. 1 D.L. 510/96 e successive modifiche) attivate da parte di altri Enti.

La Giunta Comunale provvederà ad emanare opportune norme di accesso per questa tipologia di intervento quantificando il costo dei vari progetti in relazione alla loro durata; verrà inoltre sottoposto al Consiglio Comunale uno schema di Convenzione con ditte private interessate.

CAPO VIII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 26

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 27

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui al comma 3 del precedente art. 23, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione della struttura affidata, l'assicurazione dei soggetti frequentatori e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso della stessa.

CAPO IX SVILUPPO ECONOMICO ...

ART. 28

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti in modo significativo le aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

d) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributo *una tantum* per la finalità di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1 avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 29

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma primo del precedente art. 28 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO X ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 30

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati:
 - a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 31

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 30, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dei precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 32

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono finalizzati:
 - a) al sostegno di attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 33

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle viste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione agli uffici e ai soggetti interessati.

ART. 35

Da intendere abrogato il Regolamento di Disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni approvato con Deliberazione Consigliare n°50 in data 12.6.91 ed entrato in vigore dopo modifiche ed integrazioni il 01.01.92

COMUNE DI BOMPORTO

Oggetto: RICHIESTA DI INTERVENTO ECONOMICO.

Il sottoscritto _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ tel. _____

ch i e d e

motivazioni della richiesta

dichiara di avere i seguenti familiari non conviventi

COGNOME E NOME	RELAZIONE DI PARENTELA	ETA'	RESIDENZA	PROFESSIONE

DICHIARO DI FRUIRE DELL'ABITAZIONE AL SEGUENTE TITOLO:

IN PROPRIETA'

A TITOLO GRATUITO DA _____

IN AFFITTO PER L. _____ MENSILI/ANNUE

ALTRO _____

ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI:

STATO DI FAMIGLIA (ACQUISTO D'UFFICIO)

RICEVUTA D'AFFITTO

COPIA MOD. 101 E/O 201 E/O 740 RELATIVI AI SIGNORI:

N. BUSTE PAGA DEL SIG. _____

ALTRO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' RELATIVO A:

DICHIARO INOLTRE DI PERCEPIRE I SEGUENTI ALTRI REDDITI:

REDDITO PERCEPITO ALL'ESTERO DI L. _____

PENSIONE DI GUERRA DI L. _____

RENDITA INAIL L. _____

PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE DEL SIG. _____

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL SIG. _____

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CONTINUATIVI _____

ALTRI REDDITI ESENTI _____

DATA _____

FIRMA

CALCOLO DEI REDDITI E DELL' EVENTUALE SUSSIDIO

	REDDITO	MINIMO GARANTITO	
1° COMPONENTE	L. _____	L. _____	+ _____ (1)
2° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
3° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
4° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
5° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
6° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
7° COMPONENTE	L. _____	L. _____	
TOTALE	L. _____	L. _____	

DIFFERENZA L. _____

IMPORTO SUSSIDIO L. _____

(1) IMPORTO DELL'EVENTUALE AFFITTO

VERIFICA DELLE DOCUMENTAZIONI E DELLA DICHIARAZIONE IN DATA _____

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO D'INTERVENTO _____

L'ASSISTENTE SOCIALE _____

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE (B)

Al Signor Sindaco
del Comune di BOMPORTO

INDICARE PER CIASCUN PROGETTO:

ENTE RICHIEDENTE _____

NUMERO PARTECIPANTI _____

PERIODO _____

TIPO DI ATTIVITA' SPORTIVA _____

SPESA PRESUNTA _____

SPESA A CARICO DELL'ENTE RICHIEDENTE _____

SPESA A CARICO DEI PARTECIPANTI _____

SPESA A CARICO DEL COMUNE _____

L'associazione sportiva dichiara di:

- 1) non perseguire finalità di lucro e non ripartire utili ai soci.
- 2) impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività della Associazione relativamente all'attuazione del programma presentato.
- 3) dichiarare di _____ avere ricevuto un contributo di Lire _____ dal Comune per l'attività svolta nell'esercizio dell'anno _____.

DATA _____

FIRMA

MODULO GENERICO PER RICHIESTE CONTRIBUTI (C)

Al Signor Sindaco
del Comune di BOMPORTO

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ I _____

IN QUALITA' DI _____

C H I E D E

un contributo spese per un importo pari a Lire _____
a sostegno della seguente attività _____

che si svolgerà nel periodo _____

D I C H I A R A

che l'Ente pubblico/Associazione non riconosciuta/Comitato:

- 1) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci.
- 2) si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività dell'Ente pubblico/Associazione non riconosciuta/Comitato dallo stesso rappresentata, per l'attuazione del programma presentato e ben noto;
- 3) per l'attività svolta nell'esercizio dell'anno dichiara di avere ricevuto un contributo di Lire _____ dal Comune.

A L L E G A

alla presente i seguenti documenti:

- rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso.
- programma di attività per l'anno in corso (contenuto nella relazione del Consiglio).

DATA _____

FIRMA _____

TABELLA REDDITO DI RIFERIMENTO

Numero componenti del nucleo	Reddito familiare di riferimento
1	9.764.000
2	13.019.000
3	15.100.000
4	17.100.000
5	19.100.000
6	21.100.000
7	23.100.000

Per ogni componente in più viene aggiunta la cifra di £.2.000.000.

In caso di parenti tenuti ma non conviventi la loro situazione reddituale viene considerata nel monte "reddito di riferimento" nella misura del 10%.

Nel caso di possesso di autovetture con almeno 20 CV fiscali, ai valori del reddito di riferimento si sommano 2 milioni per ogni automezzo.

Al reddito familiare deve essere inoltre sommata la rendita catastale degli immobili di proprietà di tutti i componenti conviventi del nucleo. La rendita catastale viene documentata presentando opportuna dichiarazione ICI.